

CONSIGLIO CAMERALE

Deliberazione n. 1

del 30 gennaio 2023

Area/u.o.: Risorse Finanziarie e Strumentali /Diritto annuale

Oggetto: Stralcio parziale crediti da ruoli - articolo 1, commi 227 – 229, legge n. 197/2022 – Adozione provvedimento.

Riferiscono il Presidente, il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Strumentali - Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 222 – 226 della legge n. 197/2022 (cd. legge di bilancio 2023) prevedono l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023 e senza richiesta alcuna da parte dei contribuenti, dei singoli debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro affidati all'Agente della riscossione.

Le previsioni normative interessano i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. L'importo di riferimento per il calcolo della soglia di 1.000,00 euro è comprensivo di capitale, sanzioni e interessi, compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973.

Per gli enti creditori diversi, tra i quali le Camere di Commercio, il successivo comma 227 prevede invece uno "stralcio parziale", limitando l'annullamento alle sole sanzioni e interessi (compresi quelli di mora), mantenendo pertanto dovute la quota capitale e le somme maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e notificazione delle cartelle di pagamento.

Ai sensi del successivo comma 229 gli enti interessati possono stabilire di non aderire all'operazione di stralcio, con adozione di apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito web istituzionale e da comunicare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Le verifiche effettuate dai competenti uffici camerali con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno consentito di rilevare che l'ammontare residuo al 31 dicembre 2022 dei ruoli interessati dallo strumento agevolativo cui è fatto riferimento emessi per diritto annuale risulta pari a 7.903.841,04 euro, di cui circa 1.830.000,00 euro a titolo di sanzioni e interessi, dunque oggetto di potenziale stralcio.

In particolare, i carichi a ruolo riguardano le annualità di competenza 2007–2013 per la preesistente Camera di Commercio di Como e quelle 2007-2012 per la parimenti preesistente consorella di Lecco.

Tali crediti risultano interamente coperti dai rispettivi fondi svalutazione, e pertanto l'eventuale stralcio non determinerebbe onere aggiuntivo alcuno a carico della Camera di Como-Lecco. Quale elemento di valutazione riguardo alla concreta esigibilità delle somme

CONSIGLIO CAMERALE

Deliberazione n. 1

del 30 gennaio 2023

incluse nei carichi in questione va inoltre considerato che nel corso dell'anno 2022 risultano incassati a titolo di sanzioni e interessi soltanto 28.000,00 euro circa.

L'eventuale assunzione di un provvedimento escludente lo stralcio non comporterebbe una penalizzazione definitiva nei confronti delle imprese morose intenzionate a regolarizzare la propria posizione. L'articolo 1, comma 231 della legge in oggetto richiamata dispone infatti che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti dai contribuenti che aderiscano alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle), senza parimenti corresponsione di sanzioni e interessi (compresi quelli di mora di cui all'articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602/1973, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 112/1999), a condizione di versare effettivamente gli importi dovuti a titolo di capitale e rimborso delle spese per procedure esecutive e notificazione della cartella.

A differenza della misura precedentemente illustrata, in questo caso il beneficio viene attribuito ex-lege e senza possibilità di adesione o diniego da parte della Camera di Commercio alle sole imprese "virtuose", che si impegnino a eseguire il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero con rateizzazione in un massimo di diciotto rate (due da corrispondere nel 2023 e quattro annualmente a decorrere dal 2024).

E' infine opportuno segnalare che lo stralcio degli interessi avrebbe rilievi marginali anche sulle sanzioni amministrative (comma 228). A tale proposito si ricorda che le Camere di Commercio comminano sanzioni amministrative di competenza prevalentemente erariale per le quali varrà l'annullamento automatico limitatamente agli interessi. Con riferimento alle sanzioni di competenza camerale (inerenti alle denunce al REA – Repertorio Economico Amministrativo), peraltro non rilevate nei crediti ma registrate in contabilità solo a seguito dell'effettivo incasso, resta all'Ente la facoltà di non aderire.

In considerazione di quanto complessivamente esposto, è richiesto al Consiglio camerale di assumere il provvedimento di merito.

IL CONSIGLIO CAMERALE

- udite le esposizioni del Presidente, del Segretario Generale e del Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Strumentali sull'argomento in oggetto;
- considerato che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228 della legge n. 197/2022, intervenendo solo su una parte di ciascuno di essi, non consentirebbe l'annullamento completo delle cartelle di pagamento;
- rilevato che l'adozione di un provvedimento di diniego allo "stralcio parziale" consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici in adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 231 della legge n. 197/2022, comportando per l'Ente camerale l'incasso effettivo della quota capitale in tal caso versata;

CONSIGLIO CAMERALE

Deliberazione n. 1

del 30 gennaio 2023

- con l'astensione del componente Casartelli, espressa per le motivazioni riportate nel verbale di seduta;
- con il voto contrario della componente Sanvito, espresso per le motivazioni riportate nel verbale di seduta;

d e l i b e r a

- a) di non applicare ai carichi affidati per diritto annuale e sanzioni amministrative dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228 della legge n. 197/2022, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 229;
- b) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, in aggiunta all'ordinaria temporanea iscrizione all'albo camerale on-line, nel sito web istituzionale dell'Ente camerale;
- c) di trasmettere con immediatezza copia del provvedimento ad Agenzia delle Entrate – Riscossione.